



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

B.U. Igiene Urbana

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto

Asti, 07/11/2017

Ed. 01/2017

<i>Redazione:</i> ASP S.p.A. BU Igiene Urbana F.to in originale	<i>Controllo:</i> ASP S.p.A. Pianificazione Approvvigionamenti	<i>Approvazione:</i> ASP S.p.A. Dirigente BU Igiene Urbana F.to in originale
---	---	--



Sommario

Sommario	2
Parte I – Parte Normativa	3
Art. 1 – Premessa	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4 – Ammontare del Contratto.....	3
Art. 5 – Luogo di consegna delle forniture.....	4
Art. 7 – Consuntivazione, fatturazione e pagamenti	4
Art. 7.1 – Consuntivazione	4
Art. 7.2 – Fatturazione	4
Art. 7.3 – Pagamenti.....	4
Art. 8 – Obblighi del Fornitore	4
Art. 9 – Obblighi del Committente	5
Art. 10 – Garanzia	5
Art. 10.1 – Garanzia sulle Forniture.....	5
Art. 11 – Sicurezza e Ambiente	6
Art. 11.1 – Sicurezza	6
Art. 11.2 – Ambiente	6
Art. 12 – Collaudo	6
Art. 13 – Penalità	7
Art. 13.1 – Modalità di applicazione delle penalità.....	7
Art. 13.2 – Limite delle penalità	7
Art. 14 – Risoluzione contrattuale	7
Art. 15 – Controversie.....	8
Parte II – Parte Tecnica	9
Art. 16 – Specifiche tecniche ed organizzative	9
16.1 Confezionamento	9
16.2 Stampe	9
Clausole Vessatorie	11
Dichiarazione del Fornitore	11



Parte I – Parte Normativa

Art. 1 – Premessa

ASP S.p.A. (nel seguito per brevità “Committente”) intende acquisire la “Fornitura di sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto”.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale (Parte I - Parte Normativa; Parte II – Parte Tecnica) hanno valore vincolante per il Fornitore e si intendono completamente conosciute e richiamate.

Art. 2 – Oggetto

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di n.ro 5.500.000,00 sacchi per raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto da 17 litri nominali circa.

Il Contratto che sarà stipulato con il Fornitore, formulato sulla base dei consumi storici noti al Committente, avrà le seguenti caratteristiche di massima:

- a) quotazioni predefinite per tutto l’arco di validità del Contratto;
- b) fornitura in 5 (cinque) step temporali predefiniti e più precisamente:
 - 1.100.000,00 pz. entro e non oltre 45 gg. (naturali consecutivi) dalla stipula del contratto;
 - 1.100.000,00 pz. entro e non oltre 120 gg. (naturali consecutivi) dalla consegna del lotto precedente;
 - 1.100.000,00 pz. entro e non oltre 120 gg. (naturali consecutivi) dalla consegna del lotto precedente;
 - 1.100.000,00 pz. entro e non oltre 120 gg. (naturali consecutivi) dalla consegna del lotto precedente;
 - 1.100.000,00 pz. entro e non oltre 120 gg. (naturali consecutivi) dalla consegna del lotto precedente;
- c) la consegna avverrà secondo modalità prestabilite e previa conferma scritta (anche a mezzo e-mail) della stazione appaltante;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare quantità e termini di consegna dei singoli lotti a sua insindacabile discrezione.

Per quanto concerne gli aspetti di ulteriore dettaglio si rimanda a quanto prescritto dalle restanti Parti del presente Capitolato Speciale.

Art. 3 – Durata

Il Contratto avrà una durata di 24 mesi naturali e consecutivi computati a decorrere dalla data di stipulazione del contratto che avverrà presuntivamente entro il mese di Dicembre 2017.

Art. 4 – Ammontare del Contratto

A seguito della presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2, l) b il Committente stipulerà con il concorrente aggiudicatario un contratto del valore dell’importo posto a base di gara decurtato della percentuale di ribasso unica proposta (IVA esclusa).

Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto prescritto dall'art. 16 del presente Capitolato Speciale.

Art. 5 – Luogo di consegna delle forniture

La consegna delle forniture dovrà essere eseguita presso la sede operativa della B.U IGIENE URBANA, di Via delle Corse, 4 – 14100 ASTI AT.

Art. 6 – Prezzi

I prezzi non potranno essere oggetto di variazione nel corso della durata del Contratto.

Art. 7 – Consuntivazione, fatturazione e pagamenti

Art. 7.1 – Consuntivazione

Le forniture saranno liquidate in funzione delle **quantità** effettivamente consegnate dal Fornitore utilizzando i prezzi previsti a base di asta decurtati del ribasso unico percentuale.

Eventuali quantità in eccesso o in difetto rispetto a quelle indicate (nei limiti del +/- 5%) all'art. 2 del presente Capitolato Speciale saranno compensate.

Art. 7.2 – Fatturazione

La fatturazione potrà essere effettuata dal Fornitore solamente ad avvenuta consegna del materiale al Committente.

Art. 7.3 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni naturali e consecutivi d.f.f.m. (data fattura fine mese).

In ogni caso il Committente procederà al pagamento delle fatture una volta verificato che il Fornitore ed eventuali suoi Subfornitori abbiano assolto positivamente agli obblighi inerenti il pagamento delle spettanze retributive, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dei lavoratori dipendenti che saranno impiegati nelle attività oggetto del Contratto.

Art. 8 – Obblighi del Fornitore

Il fornitore sarà l'unico responsabile del Contratto e dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto necessario affinché la Fornitura risulti conforme ai documenti contrattuali ed alla vigente normativa in materia.

Il Fornitore sarà l'unico responsabile dei danni che dovesse arrecare alla Società ASP SPA nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà considerare che la lingua utilizzata nell'ambito dei rapporti contrattuali è l'italiano e pertanto tutta la documentazione fornita dal medesimo (tecnica ed amministrativa), dovrà essere predisposta in lingua italiana.

Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo e senza oneri aggiuntivi a carico del Committente, il Fornitore dovrà:

- osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;



dalla vigente normativa in materia ambientale;

dalla vigente normativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione;
- fornire quanto previsto dal Contratto esente da vizi ed eseguire tutte le attività inerenti la fornitura di cui trattasi nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- provvedere alle operazioni d'imballaggio, carico, spedizione, trasporto, scarico e quant'altro si rendesse necessario per eseguire la fornitura (l'eventuale verificarsi di danni, perdite, furti o rapine anche durante il trasporto e lo stoccaggio delle forniture, non solleva il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi);
- dare attuazione alle disposizioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Oltre agli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi precedentemente richiamati, saranno totalmente a carico del Fornitore gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non citati nel presente Capitolato Speciale, che si rendessero necessari per l'esecuzione della fornitura.

Art. 9 – Obblighi del Committente

Non sono previsti obblighi a carico del Committente.

Art. 10 – Garanzia

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà costituire una Garanzia fideiussoria "a prima richiesta" contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c., pari al 10,00% dell'importo contrattuale, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tale Garanzia cesserà di avere efficacia, previa restituzione della stessa al Fornitore da parte del Committente, al termine del Contratto e dovrà anche:

garantire il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi spettanti ai lavoratori dipendenti del Fornitore e ai lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori;

garantire il pagamento delle spettanze retributive dei lavoratori dipendenti del Fornitore e dei lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori;

coprire i danni di cui all'art. 26, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che il Committente venisse chiamato a risarcire nei confronti dei lavoratori dipendenti del Fornitore e dei lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori.

La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti non darà luogo alla stipula del Contratto per colpa del Fornitore con diritto per il Committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora nel corso del Contratto la fideiussione venisse escussa parzialmente o totalmente da parte del Committente, il Fornitore dovrà provvedere a reintegrarla tempestivamente; in difetto il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art. 10.1 – Garanzia sulle Forniture

Il Fornitore garantirà che i beni forniti sono immuni da vizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 1490 s.s. c.c.



Per la denuncia dei vizi il termine di cui all'art. 1495, c. 1 c.c. sarà di 60 giorni.

Inoltre il Fornitore garantirà ai sensi dell'art. 1512 c.c. per la durata di 24 mesi, il buon funzionamento dei beni forniti. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere alle necessarie riparazioni in modo tale da riportarli allo stesso stato di efficienza che avrebbero dovuto avere o, qualora la riparazione non dovesse essere possibile, dovrà sostituire i componenti non più funzionanti con altri identici e nel medesimo stato d'uso di quelli che erano stati originariamente forniti. Limitatamente alle parti sostituite, il periodo di garanzia di cui sopra decorrerà nuovamente a partire dalla data di sostituzione medesima.

Art. 11 – Sicurezza e Ambiente

Art. 11.1 – Sicurezza

In riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese e i lavoratori autonomi per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà comunicare al Committente i rischi introdotti dalle proprie attività.

Il Fornitore sarà responsabile della sicurezza nell'ambiente in cui opera e dovrà provvedere, per i propri dipendenti, alla necessaria dotazione antinfortunistica.

Art. 11.2 – Ambiente

Il Fornitore dovrà risultare in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Tutte le prestazioni e le forniture del presente Contratto dovranno essere previste ed effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

Art. 12 – Collaudo

Durante l'esecuzione del Contratto nonché alla fine dello stesso, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini contrattualmente stabiliti, il Committente, in contraddittorio con il Fornitore, procederà all'esecuzione delle verifiche, delle prove e delle constatazioni necessarie allo scopo di attestarne la conformità.

Le attività di collaudo saranno dirette a certificare che le forniture siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle Leggi di settore.

Le attività di collaudo avranno altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla Legge.

Tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle attività di collaudo risulteranno a carico del Fornitore e il collaudo non esonererà in alcun modo il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità che gli derivano dalle Leggi vigenti.

Se le forniture eseguite presentassero delle manchevolezze tali da non poter essere accettate, il Committente ordinerà al fornitore di allinearle alle prescrizioni di contratto nonché alle norme di riferimento. In caso di rifiuto da parte del Fornitore il Committente provvederà direttamente a detta esecuzione a spese del Fornitore stesso.

Le date previste per l'esecuzione delle verifiche, delle prove e delle constatazioni potranno subire delle variazioni in funzione delle esigenze delle attività oggetto del Contratto nonché

delle esigenze del Committente senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi/indennità.

Art. 13 – Penalità

In caso di ritardo nella consegna delle forniture rispetto ai termini fissati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale, sarà applicata una penalità pari allo 0,5‰ per ogni giorno naturale di ritardo.

Art. 13.1 – Modalità di applicazione delle penalità

L'importo dovuto a titolo di penalità sarà compensato con quanto dovuto per pagamenti dal Committente alla data di applicazione della penalità. Se l'importo delle penalità fosse superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, il Committente potrà avvalersi della Garanzia di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale per il recupero del credito residuo.

Art. 13.2 – Limite delle penalità

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% del valore del Contratto raggiunto il quale il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 14 – Risoluzione contrattuale

Qualora le attività oggetto del Contratto non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili al Fornitore, il Committente potrà dichiarare risolto il Contratto se, in seguito a formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 15 giorni naturali e consecutivi, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso.

Inoltre, qualsiasi violazione grave o reiterata delle normative in materia di salute e sicurezza e ambiente è considerato un inadempimento degli obblighi contrattuali e determina la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.

Il Committente potrà risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata R/R ovvero con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

incapacità giuridica del Fornitore che ostacoli l'esecuzione del Contratto quale ad esempio la perdita dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni riguardanti la L. n. 136/2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei pagamenti;

grave inadempimento in merito alle clausole contrattuali del presente Contratto;

esito positivo di accertamenti antimafia eseguiti dal Committente;

qualora l'importo complessivo delle penalità applicate dal Committente raggiunga il 10,00% del valore del Contratto;

violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico del Committente;

apertura di un procedimento nei confronti del Fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

condanna del Fornitore in qualunque grado di giudizio per responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

cessione del presente Contratto.

Art. 15 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Committente e il Fornitore nel corso dell'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

Parte II – Parte Tecnica

Art. 16 – Specifiche tecniche ed organizzative

I sacchi dovranno essere:

- in bioplastica, biodegradabili e compostabili, conformi alle norme **UNI 11451:2012** “Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani . Tipi, requisiti e metodi di prova”, **UNI EN 13432:2002** “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione. Schemi di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”, **UNI EN 14995:2007** “Materie plastiche. Valutazione della compostabilità. Schema di prova e specificazioni”.
- con il seguente formato: 17 litri nominali c.a - Sacco 420 x 450 con soffiello laterale da 100 mm.
 - **dovranno essere certificati:**
 - OK Compost AIB_VINCOTTE International Brussels e Istituto Italiano dei Plastici UNI 10785;
 - certificazione compostabilità Vincotte S124, o compostabile-CIC, o Greenleave, o altro.

Il film dei sacchi dovrà essere di colorazione neutra e non opacizzato e soddisfare, in deroga a detta norma, i seguenti requisiti meccanici a trazione:

<i>caratteristica</i>	<i>unità di misura</i>	<i>direzione</i>	<i>valore minimo ammesso</i>
Sforzo di rottura	N/mm ² (Mpa)	MD	≥20
		TD	≥20
Allungamento a rottura	(%)	MD	≥220
		TD	≥440
Nota: MD direzione longitudinale al senso di estrusione TD direzione trasversale al senso di estrusione			

16.1 Confezionamento

I sacchi dovranno essere confezionati singolarmente, in rotoli da 50 pz. e consegnati in scatole da 60 rotoli cadauno.

16.2 Stampe

I Sacchi, confezionati in rotoli/mazzi da 50 pz., ristampa da un lato "in continuo" ad un colore, con indicazione dei rifiuti da conferire + marchio relativo alla "compostabilità" con indicazione del numero di licenza.

Ogni sacco dovrà riportare, in uno spazio di dimensioni 180 x 95 mm (circa):



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

logo ASP monocolore;

modalità di utilizzo (secondo modello indicato nell'Allegato 1);

capacità nominale in litri del sacco (17 litri circa);

marchio del produttore e lotto di produzione;

sacco biodegradabile e compostabile per i rifiuti organici conforme alla norma UNI EN 11451:2012” + il logo OK Compost Vincotte;

la scritta “ATTENZIONE, per evitare i rischi di soffocamento, tenete il sacchetto lontano dai neonati e non lasciatelo nelle mani dei bambini”.

Salvo quando diversamente prescritto, le stampe dovranno essere eseguite ad un colore su un solo lato. Dovranno risultare nitide, adeguatamente contrastate e ben leggibili. Quando non diversamente indicato le scritte saranno di colore verde chiaro.

Gli inchiostri utilizzati dovranno risultare compatibili con il compostaggio e l'Appaltatore dovrà sottoporre la bozza delle scritte al Committente per l'approvazione.

* * *

Le consegne dovranno avvenire entro e non oltre i termini già indicati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale. Le motivazioni dell'eventuale indisponibilità dovranno essere tempestivamente segnalate tramite mail, contenente almeno le seguenti informazioni:

- *NR. CONTRATTO*
- *IDENTIFICAZIONE ARTICOLO*
- *CAUSA INDISPONIBILITÀ e RI - PREVISIONE TERMINI DI CONSEGNA*



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Clausole Vessatorie

Dichiarazione del Fornitore

Il Fornitore dichiara di avere particolarmente considerato quanto indicato nei seguenti articoli per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell'art. 1341 c.c.:

Art. 4 – Ammontare del contratto;

Art. 8 – Obblighi del Fornitore;

Art. 13 – Penalità;

Art. 14 – Risoluzione contrattuale.

Letto, confermato, sottoscritto

(timbro e firma del Legale Rappresentante del Fornitore)